L'OMISSIONE DI SOCCORSO EX ART. 189, COMMA 6, CDS, È ESCLUSIVAMENTE UN REATO DOLOSO.

Merita senz'altro la vostra attenzione una recente pronuncia del Tribunale di Padova che, esaminando un caso relativo ad un'omissione di soccorso, ha elaborato il principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 189, co VI, C.d.s. "*non è sufficiente la colpa ma occorre il dolo, trattandosi di un delitto, e questo si concretizza nella coscienza e volontà di allontanarsi senza prestare soccorso ad una persona che si è infortunata per propria causa, avendo in qualche modo ingenerato un incidente stradale durante la circolazione a bordo di un mezzo*" (Trib. di Padova, sent. n. 2454 del 21.10.2014).

Brevemente la vicenda.

L'imputata veniva tratta a giudizio perché "*quale conducente del veicolo Peugeot targato (...) in occasione di incidente stradale con danno alle persone ricollegabile al suo comportamento, segnatamente, durante la circolazione stradale (...), dopo aver urtato sul fianco sinistro, con la parte anteriore angolare destra dell'autovettura, il velocipide condotto da Ot. Ce. che procedeva nella medesima direzione e che in seguito all'urto rovinava a terra, riportando nell'evento escoriazione gamba sinistra, contusioni multiple, non ottemperava all'obbligo di fermarsi*".

Dalle risultanze dibattimentali emergeva non solo come dato assolutamente pacifico che la vettura dell'imputata avesse urtato la bicicletta del velocipide, ma anche che la donna non si era assolutamente resa conto della gravità dell'incidente.

Difatti, l'imputata, sentita in sede di esame, aveva modo di raccontare di essersi trovata in auto ferma al semaforo in attesa dello scattare del verde, quando ad un tratto sentì "un leggero rumore come di strisciamento".

La predetta proseguiva poi raccontando che voltatasi notava un ciclista bussare contro il vetro della sua autovettura, il quale - a suo dire - la redarguiva perché ella aveva omesso di mettere la freccia a destra per segnalare una leggera sua deviazione in tal senso.

Pertanto, convinta che si fosse trattato di un modesto toccamento, l'imputata, dopo aver aperto la portiera della macchina per chiedere al ciclista se si fosse fatto male, non avendo ricevuto alcuna risposta ma soprattutto vedendo lo stesso spostarsi con la bicicletta in mano, pressata dalle auto che aspettavano di ripartire dinanzi la postazione semaforica che nel frattempo emetteva luce verde, ingranava la marcia e anch'essa riprendeva la strada.

A sostegno del proprio convincimento circa la **non** sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al citato art. 189, co VI, C.d.s il giudice di prime cure è pervenuto analizzando il comportamento tenuto della imputata.

Il giudicante, infatti, premettendo che l'imputata appariva persona rallentata nei movimenti e nei riflessi, che il suo eloquio era piuttosto lento e che ella dava "*l'impressione di un soggetto effettivamente non precipuamente attento, riteneva verosimile e concomitante quanto affermato dai testimoni.*

Ovverosia che il ciclista si era inserito tra due file di auto parallele, che l'imputata era intenta ad osservare il semaforo per poter ripartire e che un contatto sicuramente c'era stato".

Ciononostante, a sostegno del giudizio assolutorio, il giudice evidenziava nella citata sentenza che l'imputata non era ripartita subito, anzi, aveva aperto la portiera onde permettere un seppur breve dialogo con il ciclista, il quale "*obbiettivamente non presentava visivamente alcuna lesione*".

Con ciò rilevando quanto la condotta della donna non potesse essere ricondotta sotto l'alveo della fattispecie criminosa di cui all'art. 189, co VI, C.d.s..

Ritenendo dunque che non appariva al di là di ogni ragionevole dubbio che la donna potesse essersi resa conto che un piccolo urto, senza alcuna conseguenza, potesse poi tradursi in vere e proprie lesioni, il giudice ha assolto l'imputata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", difettando l'elemento psicologico della perfetta conoscenza dell'evento nella sua intera dinamica.

Per concludere, giova evidenziare l'importanza che, ai fini della configurabilità del reato in parola, riveste il comportamento tenuto dall'imputato/a in siffatti casi.

Esso non potrà dirsi configurato qualora il soggetto non abbia agito con dolo.

Avv. Massimo Biffa